

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO COCCO SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PER L'IMPOSTA SOPRA LA RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. Intanto, se non vi hanno opposizioni, e mentre la Camera si va facendo in numero, si potrebbe passare al seguito delle interpellanze del deputato Cocco intorno alla legge per l'imposta sulla ricchezza mobile, sebbene poste all'ordine del giorno in ultimo luogo.

Il deputato Cocco ha la parola.

COCCO. Signori, sulla non lieve importanza o sulla gravità, se volete, delle mie interpellanze, credo che non possa esservi dubbio, perchè la Camera stessa, nella tornata del 10 di questo mese, in cui si agitava la grande quistione del trasferimento della capitale a Firenze, mi permise che io ne svolgessi la prima parte: il che feci con quella brevità che si conveniva, avuto riguardo appunto all'interesse maggiore della discussione che era in corso. Però si stabilì nella stessa giornata che, dopo la votazione della legge sul trasferimento della capitale, venisse svolta la seconda parte delle mie interpellanze, la quale riguardava diversi appunti, e specialmente taluni al regolamento emanato in seguito della legge sulla ricchezza mobile.

In quanto alla prima parte, signori, ricorderete che vennero le mie parole avvalorate dalla voce potente di due onorevoli colleghi, cioè gli onorevoli Cini e Ferraris, talchè, o per l'evidenza della verità che io enunciava, o per la potenza delle parole di questi onorevoli colleghi, l'egregio signor ministro delle finanze non solo accettava la proposta interpellanza in ordine al termine da prorogarsi per le dichiarazioni dei contribuenti ai redditi della ricchezza mobile, ma col fatto, a capo di pochi giorni, e precisamente nel giorno 13 di questo stesso mese, egli provocava ed otteneva dalla maestà del Re un decreto, col quale venivano prorogati e il primo e il secondo termine relativi alle *dichiarazioni* o *consegne* dei contribuenti ai redditi della ricchezza mobile.

Su di che io, facendomi interprete dei sentimenti della Camera, mi permetto di render grazie all'onorevole ministro per le finanze; ed a questo ringraziamento altro ne aggiungo per mio conto in rapporto all'altro decreto del 16 di quest'istesso mese, con cui avvedutamente il ministro per le finanze, sostituendo non più che due parole ad una parola indebitamente ed illegalmente messa nel regolamento, portava quella riparazione, sulla quale io intendeva pure intrattenere la Camera.

Il decreto del 16 di questo mese riguarda la *franchigia postale* sostituita all'obbligo d'*affrancare*, qualora pel canale della posta avvenisse la restituzione delle schede agli agenti delle tasse. Insomma, il signor ministro, cancellando la parola, che stava in una parentesi (*affrancando*), e sostituendo le due parole con *franchigia*, ha dato luogo alla riparazione che avrei domandato unitamente alle altre.

Ecco perchè ho dichiarato di ringraziarlo da mia parte sotto questo rapporto. Voglio sperare che sopra taluni altri appunti e sopra talune osservazioni che avrò il bene di esporre alla Camera il signor ministro per le finanze vorrà assecondare le mie preghiere, come ha fatto per la prima parte della mia proposta. E senza altro adunque, entro all'esame di taluni articoli del regolamento.

Anzitutto io non posso tacere che molti articoli meriterebbero censura ed alta censura dalla Camera; ma restringerò le mie preghiere ai pochi articoli che io credo saltare agli occhi a tutti quelli i quali hanno avuto la sofferenza di confrontare il regolamento con la legge.

Io accennava nella mia interpellanza che l'articolo 40 del regolamento meritava assolutamente una modifica a vantaggio di quella grande massa dei minuti proprietari, i quali non hanno altro che la semplice e nuda proprietà di qualche piccolo pezzo di terra, dai cui frutti traggono la sussistenza della loro famiglia.

È detto in quest'articolo del regolamento:

« I proprietari di fondi che non hanno redditi imponibili provenienti da ricchezza mobile, o li hanno inferiori a lire 250, lo dichiareranno nella scheda alla colonna delle osservazioni. »

Ma ciò non basta; lo stesso articolo soggiunge:

« In ogni caso, essi saranno soggetti al *minimum* della tassa di cui all'articolo 28 della legge », il quale articolo fissa il *minimum* a lire 2.

Dunque, o signori, in forza di quest'articolo, anche coloro che non hanno altro che un misero campicello, anche coloro che non hanno nessunissimo provento di ricchezza mobile sono obbligati a dare quelle indicazioni che vuole l'articolo 40, ed in ogni caso sono soggetti al *minimum* della tassa; s'impone cioè una tassa anche a coloro che per legge non sono assoggettati a tassa veruna.

Ma volendo confrontare quest'articolo con un altro articolo dello stesso regolamento e coi principii scolpiti, se non erro, negli articoli 6, 8 e 9 della legge, se ne vede tale e tanta differenza, che bisogna ritenere che l'articolo 40 altro non faccia che distruggere un altro articolo dello stesso regolamento e mettersi in aperta contraddizione coi principii della legge.

L'articolo 40 si contraddice coll'articolo 45 dello stesso regolamento, perchè in quest'articolo è scritto:

« Ogni contribuente dovrà fare la dichiarazione complessiva dei suoi redditi *non fondiari*. »

Dunque tutto quello che non è reddito fondiario non deve in modo alcuno essere iscritto nella scheda.

Ma v'ha di più; l'articolo 6 della legge dice così: « Sono considerati come ricchezza mobile », ecc., ed alla lettera E: « e in generale ogni specie di reddito non fondiario, che si produca nello Stato e che sia dovuto da persone domiciliate », ecc., e tutto quello che non è fondiario deve essere rivelato nella scheda.

Nell'articolo 8 della legge: *L'imposta sarà applicata*, ecc.